



LIGURIA VITA S.p.A.

Sede Sociale e Direzione Generale: Via Milano, 2 - 20090 Segrate (MI) -Italia-
Tel. 02.21608.1 - Fax 02.21608.353 - www.liguriavita.it
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Partita IVA 12976110150 - Codice Fiscale e Reg. Impr. n. 02062090267 - R.E.A. 1369656
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione
con D.M. 4-6-1990 n. 18554 (G.U. 14-6-1990 n. 137)
soggetta a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 C.C. da Fondiaria-Sai.

FASCICOLO INFORMATIVO

LIGURIA PROFIT

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI

(Tariffa 612)

Il presente Fascicolo informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione interna separata, Glossario e modulo di Proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

Mod. LV31L - Ed. 2/2009

**GRUPPO
FONDIARISAI**



INDICE

SCHEDA SINTETICA	2
NOTA INFORMATIVA	7
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	19
REGOLAMENTO FONDO LIGURIA	24
GLOSSARIO	25
MODULO DI PROPOSTA	26

SCHEDA SINTETICA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica: vita@liguriassicurazioni.it.

La Società di revisione incaricata è la Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

1.b) Denominazione del contratto

"LIGURIA PROFIT".

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall'Impresa e si rivalutano con periodicità annuale, in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.

1.d) Durata

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante la quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti e compatibilmente con l'età dell'assicurato.

Per questa tipologia di contratti la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni, e non sono previsti limiti minimi e massimi di età in quanto tale parametro non ha influenza sul conteggio del premio.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto dopo aver corrisposto almeno una annualità di premio.

1.e) Pagamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un premio annuo anticipato, di importo rivalutabile, per tutta la durata del contratto ma non oltre la morte dell'Assicurato. Il premio annuale minimo ammonta ad euro 900,00. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come indicato nella tabella seguente:

Rateazione	Addizionale di frazionamento
Semestrale	2%
Trimestrale	3%
Mensile	4,5%

L'importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato, così come regolamentato nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 9. Tuttavia è possibile ogni anno limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria

2. Caratteristiche del contratto

La garanzia prevede il pagamento di un capitale alla scadenza del contratto a fronte del versamento di premi annui rivalutabili per la durata pattuita.

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A. per far fronte ai costi di emissione e gestione (caricamenti) e, conseguentemente, il capitale liquidabile sia alla scadenza che in caso di riscatto, sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti caricamenti.

Per lo sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto si rimanda alla Sezione F della Nota Informativa.

L'impresa è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

a) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede alla scadenza pattuita il pagamento del capitale assicurato ai beneficiari designati in polizza dal Contraente.

b) Opzioni contrattuali

- La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.
- Il differimento della liquidazione del capitale a scadenza, *vale a dire la possibilità di rinviare la riscossione del capitale finale, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire della rivalutazione ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali.*

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, , così come regolamentata nella Nota Informativa alla Sezione B, punto 9);
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;

- la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione (alla data della presente Nota Informativa è del 2,0%).

In alcuni casi l'importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti, mentre il mancato versamento di almeno 1 (una) annualità di premio comporta la perdita per il Contraente dei premi pagati .

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.

4. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se per una durata del contratto pari a 15 anni il "Costo percentuale medio

annuo" del 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo. Il "Costo percentuale medio annuo" del 15° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino a scadenza.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, età e sesso dell'assicurato ed impiegando un'ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali."

Il "Costo percentuale medio annuo" è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie."

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale".

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" Gestione separata "FONDO LIGURIA"

Tariffa 612

Premio annuo: € 750
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,77%
10	4,92%
15	3,05%

Premio annuo: € 1.500
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,73%
10	4,90%
15	3,04%

Premio annuo: € 3.000
Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	9,71%
10	4,89%
15	3,03%

Premio annuo: € 750
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,15%
10	6,29%
15	3,99%
20	2,78%

Premio annuo: € 1.500
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,12%
10	6,27%
15	3,98%
20	2,77%

Premio annuo: € 3.000
Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	12,10%
10	6,26%
15	3,97%
20	2,77%

Premio annuo: € 750
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	14,31%
10	7,54%
15	4,86%
20	3,44%
25	1,47%

Premio annuo: € 1.500
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	14,28%
10	7,52%
15	4,85%
20	3,43%
25	1,46%

Premio annuo: € 3.000
Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	14,26%
10	7,51%
15	4,84%
20	3,42%
25	1,46%

Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione interna separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Fondo Liguria" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai".

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DA FONDO LIGURIA	RENDIMENTO MINIMO RICONOSCIUTO AGLI ASSICURATI	RENDIMENTO MEDIO DEI TITOLI DI STATO E DELLE OBBLIGAZIONI	INFLAZIONE
2003	3,99%	3,19%	3,73%	2,50%
2004	4,06%	3,25%	3,59%	2,00%
2005	4,03%	3,23%	3,16%	1,70%
2006	4,04%	3,23%	3,86%	2,00%
2007	4,12%	3,30%	4,41%	1,71%

ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri



Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Liguria Vita Spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica”.

L'Amministratore Unico



Marco FUSCIANI

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa vuole contribuire a fare conoscere in modo corretto e completo le principali caratteristiche della polizza di assicurazione sulla vita prescelta, e si prefigge lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter sottoscrivere il contratto con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

E' redatta con riferimento alle disposizioni specificatamente emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo n° 174 del 17/3/1995.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Isvap, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Isvap.

SEZIONE A. INFORMAZIONI RELATIVE A LIGURIA VITA S.p.A.

1) Informazioni generali

La LIGURIA VITA S.p.A. (nel seguito Società o Impresa) è Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 18554 del 4/6/1990 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 137 del 14/6/1990.

La Sede Legale e la Direzione Generale sono ubicate in Segrate, Via Milano, 2 – 20090 (MI) Italia – tel. 02.21608.1- fax 02/21608.353, sito Internet : www.liguriavita.it; indirizzo di posta elettronica: vita@liguriassicurazioni.it.

La Società di revisione incaricata è la Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

2) Conflitto di interessi

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti, derivanti da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di Gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione degli introiti retrocessi risulta dal rendiconto annuale di gestione certificato dalla società di revisione contabile di cui alla successiva sezione C.

SEZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

1) Durata del contratto

Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza dello stesso, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative. La scelta della durata va effettuata in relazione agli obiettivi perseguiti.

Per questa tipologia di contratti la durata può essere fissata da un minimo di 5 ad un massimo di 25 anni e non esistono limiti di età per la stipula della polizza perché tale parametro non ha influenza sul conteggio del premio.

2) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto qui descritto è costituito da una garanzia che consiste nel pagamento del capitale assicurato alla scadenza del contratto.

Con la sottoscrizione di questo tipo di contratto si acquisiscono i seguenti benefici:

- una rivalutazione annuale, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, per effetto dell'assegnazione della maggior parte dei redditi finanziari derivanti dalla gestione speciale degli investimenti cui è collegato il contratto, come regolamentata al successivo punto 9;
- la certezza dei risultati via via raggiunti, in quanto le maggiorazioni annuali restano definitivamente acquisite per cui, in ciascun anno, il capitale assicurato non potrà mai diminuire;
- la garanzia del valore minimo del capitale inizialmente assicurato, il cui valore è calcolato sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione (alla data della presente Nota Informativa è del 2,0%).

Si precisa che una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Liguria Vita S.p.A. per far fronte ai costi di emissione e gestione (caricamenti) e, conseguentemente, il capitale liquidabile sia alla scadenza che in caso di riscatto, sarà il risultato della capitalizzazione delle somme versate, al netto di detti caricamenti.

3) Dichiarazioni sullo stato di salute

Questa assicurazione non richiede alcun accertamento delle condizioni di salute del Contraente.

4) Limitazioni della copertura

Fermo restando quanto regolato dalla successiva Sezione E punto 1 la copertura è **immediatamente** operativa.

5) Modalità e durata di versamento dei premi

A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato dal contratto, è dovuto un premio annuo anticipato, di importo rivalutabile. Il premio può essere anche rateizzato nell'anno e, in tal caso, è prevista una maggiorazione di costo (addizionale di frazionamento) così come specificato alla successiva Sezione D, punto 1a).

6) Informazioni sulla sospensione, riduzione della prestazione e riscatto del contratto

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il pagamento dei premi.

Se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa relativa all'intero capitale assicurato decade:

- se le annualità di premio corrisposte sono inferiori ad 1 (una) il contratto si estingue ed *i premi versati sino a quel momento restano acquisiti alla Società;*

- se le annualità di premio corrisposte sono almeno pari a 1 (una), nel caso il Contraente non eserciti il diritto al riscatto, il Contratto resta in vigore, e *garantisce il pagamento alla scadenza contrattuale di un capitale ridotto* nella stessa proporzione in cui il numero dei premi pagati sta a quello dei premi pattuiti (durata del contratto).

Entro un anno dalla sospensione il Contraente ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) versando gli importi arretrati aumentati degli interessi. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla preventiva accettazione di Liguria Vita S.p.A.

Nel caso invece il Contraente eserciti il diritto a riscuotere il valore di riscatto, (determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione) il contratto si estingue definitivamente. La richiesta di riscatto va indirizzata a mezzo lettera raccomandata direttamente a Liguria Vita o tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza

Qualora a seguito del decesso del Contraente, i beneficiari designati dovessero chiedere l'immediata liquidazione del capitale tramite riscatto della polizza, la Società corrisponderà un importo uguale alla riserva matematica maturata alla data del decesso.

7) Informazioni sui premi relativi alla garanzia

L'entità del premio dipende dalle seguenti variabili:

- importo del capitale assicurato
- durata dell'assicurazione

Liguria Vita si riserva, in base alle dichiarazioni fornite dall'Assicurato, di :

- accettare il rischio,
- rifiutare il rischio senza dare luogo all'emissione della polizza, restituendo l'eventuale premio versato al netto delle spese di emissione del contratto e della parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto comunque effetto, così come dettagliato all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione.

E' di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni di Liguria Vita che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari ad ottenere il pagamento del capitale assicurato

L'importo del premio cresce annualmente nella stessa misura percentuale di aumento del capitale assicurato (così come regolamentato in questa Sezione al successivo punto 9). Tuttavia, è possibile – ogni anno – limitare o rifiutare la crescita del premio, mediante richiesta scritta da inviare alla Società entro i termini di preavviso previsti dal contratto; in tale caso viene ridotta la rivalutazione del capitale assicurato e la relativa protezione contro gli effetti della svalutazione monetaria.

Il premio dovuto per la garanzia principale non può essere modificato da Liguria Vita nel corso della durata del contratto, se non per effetto della rivalutazione come descritto in questa Sezione al successivo punto 9).

8) Mezzi di pagamento ammessi

Il Contraente potrà pagare il premio dovuto in contanti, con assegno, con bonifico bancario. In caso di pagamento del premio in contanti o con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa, ovvero all'Agente nella sua qualità di Intermediario dell'Impresa, la prova dell'avvenuto pagamento del premio alla Società è rappresentata dal rilascio di apposita quietanza contenente l'indicazione dell'importo pagato e la firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della proposta.

Il pagamento del premio deve essere effettuato presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Agli intermediari è fatto assoluto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita (art. 47 comma 3 Regolamento ISVAP nr. 5 del 16/10/2006)

In caso di premio superiore a € 5.000,00 (cinquemila/00), il pagamento dovrà avvenire esclusivamente tramite assegno NON TRASFERIBILE o bonifico.

Le forme di pagamento del premio devono avere quale diretta beneficiaria la Società o l'Agente nella sua qualità di intermediario della Società stessa.

9) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili / Rivalutazione

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria", descritta analiticamente alla successiva Sezione C, punto 1. Tale gestione patrimoniale è separata dalle altre attività di Liguria Vita e disciplinata da apposito regolamento riportato nel contratto. Il risultato della gestione è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.

Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto e consolidato – a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni. Il rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo Liguria una percentuale variabile in funzione del suddetto rendimento come indicato nella tabella seguente:

Rendimento FONDO LIGURIA	% trattenuta da Liguria Vita
fino a 6,99%	1,0%
da 7% a 7,99%	1,1%
da 8% a 8,99%	1,2%
da 9% a 9,99%	1,3%
da 10% a 10,99%	1,4%
oltre 10,99%	1,5%

Il beneficio finanziario così attribuito, depurato del tasso di interesse tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato (tasso tecnico), determina la progressiva maggiorazione del capitale con le modalità di calcolo descritte nelle Condizioni di Assicurazione.

Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto di cui alla successiva Sezione F, che l'Agente deve consegnare al Contraente anche in forma personalizzata, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso; si precisa che i valori esposti in detti progetti derivano da ipotesi esemplificative dei risultati futuri della gestione e gli stessi sono espressi a valore corrente, senza quindi tenere conto degli effetti dell'inflazione.

10) Opzioni di contratto

A seguito di richiesta scritta del Contraente, da esercitarsi almeno 3 mesi prima della scadenza, il contratto prevede inoltre la possibilità:

- di rinviare la riscossione del capitale finale, senza pagamento di ulteriori premi, continuando ad usufruire della rivalutazione ed avendo la possibilità di riscuotere il capitale stesso in qualsiasi momento, anche con prelievi parziali;
- di scegliere, alla scadenza del contratto (originaria o differita), in luogo del capitale, una rendita vitalizia (pensione), eventualmente reversibile a favore di altra persona, oppure con la garanzia del pagamento della rendita per 5 o 10 anni anche nel caso in cui in tale periodo si verifichi il decesso dell'Assicurato.



Le opzioni suddette non prevedono costi per l'interessato.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto, non oltre sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili. Nel caso di interessamento, da parte dell'avente diritto, per una delle opzioni previste dal contratto, la Società si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione in questione, la relativa Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione.

SEZIONE C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

1) Gestione interna separata

La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale con periodo di osservazione annuale, espressa in Euro, denominata "Fondo Liguria", il cui risultato, con le modalità avanti descritte, rivaluta le prestazioni garantite assicurando, comunque, un rendimento minimo del 2,0%.

"Fondo Liguria" è una gestione separata composta prevalentemente da:

- a) titoli a reddito fisso emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647 CEE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti stati membri;
- b) titoli di debito espressi in euro emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, emessi da enti internazionali di carattere pubblico aventi sede in Stati non appartenenti all'OCSE;
- c) titoli di debito quotati su mercati regolamentati espressi in euro emessi da altri emittenti non governativi;
- d) operazioni di pronti contro termine.

Tale gestione separata non prevede investimenti in altri strumenti finanziari.

Lo stile gestionale adottato si conforma a criteri prudenziali.

Il soggetto delegato alla gestione degli attivi è il legale rappresentante pro-tempore di Liguria Vita SpA.

Il risultato del Fondo Liguria è certificato dalla società di revisione incaricata Reconta Ernst & Young, con sede legale in Roma, 00196 – via Romagnosi, 10.

In ogni caso si rinvia al Regolamento della Gestione Interna Separata riportato al punto 2 delle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE D. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE

1) Costi gravanti direttamente sul Contraente

1a) Costi gravanti sul premio: addizionali di frazionamento

In caso di premio annuo rateizzato vengono applicati i costi indicati nella tabella seguente:

Rateazione	Addizionale di frazionamento
Semestrale	2%

1b) Costi gravanti sul premio: caricamenti

Il caricamento è quella parte del premio netto versato dal Contraente che è trattenuta da Liguria Vita per far fronte ai costi gravanti sul contratto per oneri di acquisizione, di incasso e di amministrazione.

La sottoindicata tabella, in funzione della durata del contratto, indica il "Costo percentuale medio annuo"

Durata 5	Durata 10	Durata 15	Durata 20	Durata 22	Durata 25
9,60%	9,73%	9,86%	10,00%	9,83%	9,62%

La Società si impegna a comunicare il costo corrispondente alla specifica combinazione delle variabili anzidette nel Progetto esemplificativo della tariffa prescelta elaborato in forma personalizzata.

1c) Costi gravanti sul riscatto

Premesso che il valore di riscatto si ottiene scontando la prestazione assicurata ridotta al tasso indicato al punto 12 delle Condizioni di Assicurazione per il numero di anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza, la tabella sottoindicata evidenzia le percentuali di riduzione della prestazione per le diverse durate residue, espresse in anni interi.

COSTI PER IL RISCATTO			
DURATA RESIDUA IN ANNI INTERI	% DI RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE	DURATA RESIDUA IN ANNI INTERI	% DI RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE
19	16,63%	9	3,60%
18	11,28%	8	3,27%
17	5,70%	7	2,93%
16	5,48%	6	2,57%
15	5,25%	5	2,19%
14	5,01%	4	1,79%
13	4,76%	3	1,37%
12	4,49%	2	0,94%
11	4,21%	1	0,48%
10	3,91%	0	0,00%

2) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione

La presente forma assicurativa, come già specificato alla precedente Sezione B punto 9) , è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "Fondo Liguria", e la prestazione assicurata si rivaluta ogni anno in base al risultato che annualmente detta gestione produce. La Società, dal risultato lordo di tale gestione, trattiene, a titolo di costo di gestione, in funzione del rendimento realizzato, la percentuale riportata nella seguente tabella:

Rendimento FONDO LIGURIA	Percentuale trattenuta da Liguria Vita
fino a 6,99%	1,0%
da 7% a 7,99%	1,1%
da 8% a 8,99%	1,2%
da 9% a 9,99%	1,3%
da 10% a 10,99%	1,4%
oltre 10,99%	1,5%

3) Misure e modalità degli sconti

La polizza non prevede l'applicazione di sconti

4) Regime fiscale

La disciplina fiscale, ovunque richiamata, è quella riferita alla data di redazione della presente Nota.

4a) Detrazione fiscale dei premi

Questa tipologia di contratto non prevede alcun tipo di defiscalizzazione dei premi versati

4b) Tassazione delle somme assicurate in caso di Morte

- Liquidazione del capitale:

quando il capitale rivalutato è superiore alla somma dei premi pagati dal Contraente, l'importo corrisposto è soggetto, al momento del pagamento, all'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti finanziari realizzati eccedenti la somma dei premi pagati. All'imposta del 12,50% sarà applicato un fattore di rettifica (equalizzatore) volto a rendere la tassazione finale analoga a quella che sarebbe derivata da una tassazione applicata annualmente sui rendimenti maturati.

Nel caso in cui sia una Persona giuridica a percepire la prestazione, la ritenuta del 12,50% non è applicata.

4c) Tassazione delle somme assicurate in caso di Vita

- Liquidazione del capitale:

quando il capitale rivalutato è superiore alla somma dei premi pagati dal Contraente, l'importo corrisposto è soggetto, al momento del pagamento, all'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50% sui rendimenti finanziari realizzati eccedenti la somma dei premi pagati. All'imposta del 12,50% sarà applicato un fattore di rettifica (equalizzatore) volto a rendere la tassazione finale analoga a quella che sarebbe derivata da una tassazione applicata annualmente sui rendimenti maturati.

Nel caso in cui sia una Persona giuridica a percepire la prestazione, la ritenuta del 12,50% non è applicata

- Opzione di rendita:

La somma corrisposta a scadenza in forma di rendita vitalizia (in alternativa al capitale) è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato secondo le modalità descritte; in fase di godimento della rendita si applica un'imposta pari al 12,50%, sui rendimenti maturati da ciascuna rata (compreso l'eventuale tasso tecnico).

SEZIONE E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1) Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio, contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza, e riceve da parte di Liguria Vita il documento contrattuale debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno in cui è stato versato il premio o, se successivo, alle ore 24 del giorno di effettivo incasso indicato sul contratto stesso.

2) Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

E' facoltà del Contraente di sospendere il pagamento dei premi con i seguenti effetti:

- se le annualità di premio corrisposte sono inferiori ad 1 (una), il contratto si estingue automaticamente **con la perdita di quanto già versato**. Entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque diritto di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto (riattivazione) mediante il pagamento in unica soluzione di tutti i premi arretrati, maggiorati degli interessi dovuti che la Società comunicherà preventivamente. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla preventiva accettazione di Liguria Vita S.p.A.
- se le annualità di premio corrisposte sono almeno 1 (una), il Contraente ha la facoltà di scegliere una delle seguenti opzioni:

- **riscuotere il valore del riscatto** determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione (facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata direttamente a Liguria Vita o tramite l'Agenzia cui è assegnata la polizza); in tal caso il contratto si estingue definitivamente;
- **mantenere in vigore la garanzia principale per un capitale ridotto** determinato in conformità a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione; anche in questo caso è possibile richiedere successivamente il riscatto della polizza oppure, entro un anno dalla sospensione del pagamento dei premi, il ripristino della piena efficacia del contratto mediante il pagamento in unica soluzione di tutti i premi arretrati, maggiorati degli interessi dovuti che la Società comunicherà preventivamente. In tale caso però, trascorsi sei mesi dalla sospensione del pagamento dei premi, la riattivazione è subordinata alla preventiva accettazione di Liguria Vita.

I pagamenti dovuti da Liguria Vita vengono effettuati entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista dalle Condizioni di Assicurazione. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

3) Riscatto e riduzione

In conformità a quanto indicato al precedente punto 2) e con le modalità di cui alla Sezione D punto 1c) , il contratto riconosce un valore di riduzione o di riscatto.

Va comunque tenuto presente che il risultato ottimale dell'assicurazione si ottiene solo rispettando il piano di versamenti inizialmente stabilito. Infatti, l'interruzione volontaria del pagamento dei premi modifica l'equilibrio economico dell'assicurazione e di conseguenza, comporta una riduzione dei risultati sperati, più accentuata nei primi anni di vita del contratto. **In alcuni casi l'importo liquidabile in caso di riscatto può risultare inferiore alla somma dei premi corrisposti.**

Un' illustrazione numerica dell'evoluzione dei valori di riscatto e di riduzione è possibile trovarla nel progetto esemplificativo riportato nella successiva Sezione F.

I valori puntuali, invece, sono contenuti nel progetto personalizzato.

Per qualunque informazione il Contraente potrà rivolgersi a:

Liguria Vita Spa – Ufficio Portafoglio
Via Milano 2, 20090 Segrate (MI)
Tel. 02.21608.1 Fax 02.21608.353 E.mail vita@liguriassicurazioni.it

4) Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto il Proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

5) Diritto di recesso

Il Contraente ha diritto di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:

- la proposta sia stata sottoscritta dal Contraente e sia stata versata la prima rata del premio; ovvero
- Liguria Vita abbia rilasciato al Contraente la polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata a Liguria Vita.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione Liguria Vita rimborsa al Contraente,

previa consegna dell'originale dei documenti contrattuali, il premio corrispostole, diminuito delle spese di emissione indicate nei documenti contrattuali, pari ad € 25,00.

6) Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Liguria Vita, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato agli aventi diritto; pertanto, per tutte le tipologie di pagamento, dovranno essere forniti a Liguria Vita tutti gli elementi utili per tale operazione in aggiunta alla documentazione indicata all'art.14 delle Condizioni di Assicurazione.

Liguria Vita mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

7) Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

8) Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed i documenti ad esso allegati, vengono redatti in lingua italiana.

9) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, compreso il pagamento della prestazione contrattuale, devono essere inoltrati per iscritto a Liguria Vita, Ufficio Reclami, Via Milano 2, 20090 Segrate (MI), telefax 02.21608.400, E-mail ufficio.reclami@liguriassicurazioni.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, tel 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato da Liguria Vita. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

10) Ulteriore informativa disponibile

La Liguria Vita, su richiesta del Contraente, si impegna a consegnare in fase precontrattuale l'ultimo rendiconto annuale della gestione separata "Fondo Liguria" unitamente all'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa, che comunque sono disponibili su sito internet della Società.

11) Informativa in corso di contratto

Liguria Vita si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Contraente le eventuali modifiche, relative alle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e al Regolamento della gestione interna separata, che per qualsiasi causa dovessero intervenire nel corso della durata contrattuale.

Liguria Vita si impegna altresì a comunicare entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni :

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;

- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, percentuale trattenuta, tasso annuo di rendimento retrocesso, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

In base a quanto disposto dall'art. 1926 c.c. il Contraente è tenuto a comunicare alla Liguria Vita, mediante lettera raccomandata, eventuali modifiche di professione dell'assicurato che potrebbero intervenire in corso di contratto.

SEZIONE F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti, sesso ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- 1) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente**
- 2) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%.**

Al predetto tasso di rendimento si applica l'aliquota di retrocessione indicata nelle condizioni contrattuali, sempre tenendo conto del tasso minimo trattenuto dalla Società.

La conseguente misura di rivalutazione è ottenuta scorporando il tasso tecnico che al momento della redazione del presente progetto è pari al 2,0% già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l'impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

TARIFFA 612 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCOATTO IN BASE A:

1) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,0%
- Età dell'Assicurato : Parametro che non concorre alla formazione del premio
- Durata : 20 Anni
- Sesso dell'Assicurato : Parametro che non concorre alla formazione del premio
-

Interruzione del pagamento dei premi

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valori di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 30.252,43	€ 786,80	€ 1.512,62	€ 1.512,62
2	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 30.252,43	€ 1.777,01	€ 3.025,24	€ 3.025,24
3	€ 1.500,00	€ 4.500,00	€ 30.252,43	€ 2.982,26	€ 4.537,86	€ 4.537,86
4	€ 1.500,00	€ 6.000,00	€ 30.252,43	€ 4.075,76	€ 6.050,49	€ 6.050,49
5	€ 1.500,00	€ 7.500,00	€ 30.252,43	€ 5.222,07	€ 7.563,11	€ 7.563,11
6	€ 1.500,00	€ 9.000,00	€ 30.252,43	€ 6.423,14	€ 9.075,73	€ 9.075,73
7	€ 1.500,00	€ 10.500,00	€ 30.252,43	€ 7.681,01	€ 10.588,35	€ 10.588,35
8	€ 1.500,00	€ 12.000,00	€ 30.252,43	€ 8.997,75	€ 12.100,97	€ 12.100,97
9	€ 1.500,00	€ 13.500,00	€ 30.252,43	€ 10.375,53	€ 13.613,59	€ 13.613,59
10	€ 1.500,00	€ 15.000,00	€ 30.252,43	€ 11.816,57	€ 15.126,22	€ 15.126,22
11	€ 1.500,00	€ 16.500,00	€ 30.252,43	€ 13.323,19	€ 16.638,84	€ 16.638,84
12	€ 1.500,00	€ 18.000,00	€ 30.252,43	€ 14.897,75	€ 18.151,46	€ 18.151,46
13	€ 1.500,00	€ 19.500,00	€ 30.252,43	€ 16.542,71	€ 19.664,08	€ 19.664,08
14	€ 1.500,00	€ 21.000,00	€ 30.252,43	€ 18.260,60	€ 21.176,70	€ 21.176,70
15	€ 1.500,00	€ 22.500,00	€ 30.252,43	€ 20.054,05	€ 22.689,32	€ 22.689,32
16	€ 1.500,00	€ 24.000,00	€ 30.252,43	€ 21.925,77	€ 24.201,94	€ 24.201,94
17	€ 1.500,00	€ 25.500,00	€ 30.252,43	€ 23.878,53	€ 25.714,57	€ 25.714,57
18	€ 1.500,00	€ 27.000,00	€ 30.252,43	€ 25.915,23	€ 27.227,19	€ 27.227,19
19	€ 1.500,00	€ 28.500,00	€ 30.252,43	€ 28.038,84	€ 28.739,81	€ 28.739,81
20	€ 1.500,00	€ 30.000,00	€ 30.252,43	€ 30.252,43	€ 30.252,43	€ 30.252,43

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo garantito, dopo il pagamento di 20 annualità di premio.

**TARIFFA 612 CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A
CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI**

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:

2) TASSO DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento minimo garantito: **4,0%**
- Età dell'Assicurato : Parametro che non concorre alla formazione del premio
- Durata : **20 Anni**
- Sesso dell'Assicurato : Parametro che non concorre alla formazione del premio

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione del pagamento dei premi		
				Valori di riscatto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla fine dell'anno	Capitale ridotto alla scadenza
1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 33.788,58	€ 878,77	€ 1.689,43	€ 2.033,35
2	€ 1.514,68	€ 3.016,68	€ 34.119,71	€ 2.004,17	€ 3.411,97	€ 4.066,70
3	€ 1.529,51	€ 4.544,20	€ 34.454,09	€ 3.396,46	€ 5.168,11	€ 6.100,05
4	€ 1.544,49	€ 6.066,69	€ 34.791,74	€ 4.687,32	€ 6.958,35	€ 8.133,40
5	€ 1.559,61	€ 7.648,29	€ 35.132,69	€ 6.064,48	€ 8.783,17	€ 10.166,75
6	€ 1.574,88	€ 9.223,17	€ 35.477,00	€ 7.532,41	€ 10.643,10	€ 12.200,10
7	€ 1.590,30	€ 10.813,47	€ 35.824,67	€ 9.095,78	€ 12.538,63	€ 14.233,44
8	€ 1.605,87	€ 12.419,33	€ 36.175,75	€ 10.759,48	€ 14.470,30	€ 16.266,79
9	€ 1.621,59	€ 14.040,92	€ 36.530,27	€ 12.528,61	€ 16.438,62	€ 18.300,14
10	€ 1.637,46	€ 15.678,39	€ 36.888,27	€ 14.408,53	€ 18.444,14	€ 20.333,49
11	€ 1.653,50	€ 17.331,88	€ 37.249,78	€ 16.404,82	€ 20.487,38	€ 22.366,84
12	€ 1.669,69	€ 19.001,57	€ 37.614,82	€ 18.523,34	€ 22.568,89	€ 24.400,19
13	€ 1.686,03	€ 20.687,60	€ 37.983,45	€ 20.770,20	€ 24.689,24	€ 26.433,54
14	€ 1.702,54	€ 22.390,14	€ 38.355,69	€ 23.151,79	€ 26.848,98	€ 28.466,89
15	€ 1.719,21	€ 24.109,35	€ 38.731,57	€ 25.674,80	€ 29.048,68	€ 30.500,24
16	€ 1.736,04	€ 25.845,40	€ 39.111,14	€ 28.346,21	€ 31.288,91	€ 32.533,59
17	€ 1.753,04	€ 27.598,44	€ 39.494,43	€ 31.173,33	€ 33.570,27	€ 34.566,94
18	€ 1.770,21	€ 29.368,64	€ 39.881,48	€ 34.163,79	€ 35.893,33	€ 36.600,29
19	€ 1.787,54	€ 31.156,18	€ 40.272,31	€ 37.325,56	€ 38.258,70	€ 38.633,63
20	€ 1.805,04	€ 32.961,23	€ 40.666,98	€ 40.666,98	€ 40.666,98	€ 40.666,98

Tutte le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Liguria Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

L'Amministratore Unico

Marco Fusciani
Marco FUSCIANI

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONTRATTO DI CAPITALIZZAZIONE A CAPITALE E PREMIO ANNUO RIVALUTABILI

Art. 1 - Obblighi di Liguria Vita

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza, dalle appendici emesse e firmate da Liguria Vita e dalle Condizioni di Assicurazione che seguono.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dal contratto, valgono le norme di legge.

Art. 2 - Prestazione garantita

Liguria Vita, a fronte del versamento dei premi da parte del Contraente, garantisce la corresponsione di un capitale alla scadenza pari al capitale iniziale indicato nel documento di polizza aumentato delle quote di rivalutazione annuali.

Le quote annuali di rivalutazione si determinano in base a quanto stabilito al punto A) dell'art. 9.

Art. 3 - Premio

Il premio annuo è dovuto per l'intera durata contrattuale e può essere versato presso l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la sede di Liguria Vita. Il premio annuo minimo iniziale è pari a € 900,00.

Art. 4 - Interessi convenzionali di ritardato pagamento

È consentito di corrispondere il premio dovuto entro i 30 giorni successivi alla sua scadenza.

In caso di mancato pagamento del premio entro tale periodo dilatorio, sullo stesso decorreranno, a partire dalla sua scadenza e senza necessità di preventiva costituzione in mora, interessi convenzionali (ex art. 1284, III comma Codice Civile) nella misura pari al tasso di rendimento conseguito dal Fondo Liguria al momento del calcolo degli interessi.

Art. 5 - Spese

L'ammontare dei caricamenti, cioè quelle somme necessarie per le spese di acquisto, di gestione e amministrazione del contratto, variano dal 9,6% al 10%, a seconda della durata del contratto.

Art. 6 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente versa la prima rata di premio contestualmente alla sottoscrizione della proposta di polizza e riceve da parte di Liguria Vita il contratto debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante il proprio assenso.

Il contratto entra in vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio o, se successivo, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato sulla proposta di polizza.

Art. 7 - Diritto di recesso e di revoca della proposta

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione tramite comunicazione scritta a Liguria Vita con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, Liguria Vita (previa consegna dell'originale del documento di polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale) provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, con detrazione delle spese sostenute da Liguria Vita per l'emissione del contratto ed indicate nei documenti contrattuali.

Nella fase che precede la conclusione del contratto il proponente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di polizza, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente già pagate.

Nel caso in cui Liguria Vita rifiuti il rischio senza dare luogo all'emissione della polizza, essa provvederà a darne comunicazione scritta al Contraente, con lettera raccomandata, e restituirà il premio da questi eventualmente versato al netto delle spese.

Art. 8 - Rivalutazione annuale del capitale e del premio

Il capitale maturato ed il premio annuo in vigore nel periodo annuale precedente verranno annualmente rivalutati nella misura e secondo le modalità indicate nel seguito.

Art. 9 - Clausola di rivalutazione

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di polizze, alle quali Liguria Vita riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate.

A tal fine Liguria Vita gestirà le attività maturate (attività a copertura delle riserve matematiche) nell'apposita Gestione Speciale Fondo Liguria, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento.

A) Misura della rivalutazione

Liguria Vita dichiara, entro il 30 marzo di ciascun anno, il rendimento finanziario realizzato dal Fondo Liguria di cui all'art. 3 del Regolamento.

Il rendimento attribuito al contratto si ottiene sottraendo al rendimento finanziario del Fondo Liguria una percentuale variabile in funzione del suddetto rendimento come indicato nella tabella seguente.

Rendimento FONDO LIGURIA	% trattenuta da Liguria Vita
fino a 6,99%	1,0%
da 7% a 7,99%	1,1%
da 8% a 8,99%	1,2%
da 9% a 9,99%	1,3%
da 10% a 10,99%	1,4%
oltre 10,99%	1,5%

La misura di rivalutazione si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico del 2.0%, la differenza tra il rendimento attribuito (espresso in percentuale) ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo del premio.

B) Rivalutazione del capitale

Sui contratti in regola con il pagamento dei premi, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale maturato, il premio annuo e la riserva matematica in vigore nel periodo annuale precedente verranno aumentati della misura di rivalutazione fissata a norma del precedente punto A) L'aumento della riserva matematica sarà a carico di Liguria Vita ed il contratto si considererà, a tutti gli effetti, come sottoscritto sin dall'origine per il nuovo capitale maturato. Il premio annuo viene rivalutato nella stessa misura del capitale. Ciascuna rivalutazione viene applicata alle garanzie in essere nell'anno precedente, comprensive delle rivalutazioni sino allora riconosciute.

Il nuovo importo del capitale maturato, conseguente alle rivalutazioni applicate, sarà comunicato al Contraente ad ogni ricorrenza annua del contratto.

C) Rifiuto della rivalutazione del premio

Il Contraente ha facoltà, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto e con preavviso scritto di almeno tre mesi, di chiedere che la rivalutazione del premio non venga effettuata.

Il rifiuto della rivalutazione del premio non pregiudica il diritto del Contraente di accettare successive rivalutazioni.

Nel caso in cui il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio in scadenza ad un anniversario della data di decorrenza del contratto che cade dopo almeno cinque anni da tale decorrenza, il capitale assicurato nell'anno precedente verrà rivalutato aggiungendo allo stesso:

- un importo ottenuto moltiplicando il capitale iniziale riproporzionato, come più sotto definito, per la misura annua di rivalutazione, stabilita a norma del punto A), e riducendo il prodotto nel rapporto fra il numero degli anni trascorsi dalla data di decorrenza ed il numero degli anni di durata contrattuale;

- un ulteriore importo ottenuto moltiplicando la differenza fra il capitale maturato nel periodo annuale precedente ed il capitale iniziale riproporzionato per la misura di rivalutazione di cui al punto A).

Qualora il Contraente si avvalga della facoltà di rifiutare la rivalutazione del premio ad un anniversario della data di decorrenza del contratto anteriore al quinto, il capitale maturato non verrà rivalutato fino al completamento del pagamento di cinque annualità di premi; a partire dal quinto anniversario della data di decorrenza il capitale verrà rivalutato come indicato al precedente capoverso.

Per capitale iniziale riproporzionato si intende il prodotto del capitale iniziale per il rapporto fra l'ammontare del premio annuo netto dovuto nell'ultimo anno che precede l'anniversario considerato ed il premio annuo netto dovuto nel primo anno di assicurazione.

Art. 10 - Mancato pagamento del premio (risoluzione e riduzione)

Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può in nessun caso opporre che Liguria Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

In caso di sospensione del pagamento dei premi dopo che sia stata corrisposta almeno una annualità di premio, il contratto resterà in vigore per la durata residua, libero dall'obbligo del versamento di ulteriori premi, per il capitale ridotto, successivamente definito, pagabile alla scadenza del contratto.

Il capitale ridotto si determina moltiplicando il capitale, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di scadenza della prima rata di premio non pagata, per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati, comprese le eventuali frazioni di premio annuo, ed il numero dei premi annui pattuiti.

Il capitale ridotto verrà rivalutato, nella misura prevista al punto A) del precedente articolo 9, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto che coincida o sia successivo alla data di sospensione del pagamento dei premi.

Art. 11 - Ripresa del pagamento del premio (riattivazione)

Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare il contratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi pari all'ultimo tasso annuo di rendimento conseguito dal Fondo Liguria, con un minimo del tasso legale di interesse. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di Liguria Vita.

In ogni caso di riattivazione il contratto entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore alle ore 24 del giorno del pagamento dell'importo dovuto.

Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il contratto non può essere più riattivato.

Art. 12 - Riscatto

Il Contraente ha facoltà di ottenere il valore di riscatto del contratto dall'inizio del 2° anno dalla stipulazione a condizione che abbia corrisposto un'intera annualità di premio. L'importo del riscatto è pari alla somma ridotta, determinata sulla base di quanto stabilito all'articolo 10, scontata, per il periodo intercorrente tra la data di richiesta del riscatto e la data di scadenza del contratto, al tasso annuo del 4% nel caso in cui sia stata pagata una annualità di premio, del 3,50% nel caso in cui le annualità di premio versate siano almeno due, e del 3% se le annualità di premio versate siano almeno tre. Qualora la richiesta del riscatto avvenga a seguito del decesso del Contraente, verrà corrisposto un importo uguale alla riserva matematica maturata alla data del decesso.

L'operazione di riscatto risolve il contratto fin dalla data della richiesta e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.

Art. 13 - Prestiti

Il Contraente in regola con il pagamento dei premi può ottenere un prestito nei limiti del valore di riscatto maturato sul contratto. Liguria Vita indica, nell'atto di concessione, condizioni e tasso di interesse.

Art. 14 - Pagamenti di Liguria Vita

Per consentire a Liguria Vita di procedere correttamente al pagamento della prestazione assicurata per uno degli eventi previsti dal presente contratto, dovranno essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti indicati nel seguito.

Pagamento per riscatto

- Richiesta sottoscritta del Contraente;
- originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale.

Pagamento per scadenza

- Richiesta sottoscritta del Beneficiario;
- originale di polizza e di ogni eventuale appendice od atto di variazione contrattuale;
- *in caso di non coincidenza tra Contraente e Beneficiario*, copia di un documento di riconoscimento valido del Beneficiario, nonché il suo codice fiscale.

Tutti i pagamenti vengono effettuati da Liguria Vita, previa sottoscrizione per accettazione della quietanza di pagamento che dalla stessa verrà fornita, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato agli aventi diritto; pertanto, per tutte le tipologie di pagamento, dovranno essere forniti a Liguria Vita tutti gli elementi utili per tale operazione.

Liguria Vita mette a disposizione degli aventi diritto la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Art. 15 - Opzione di differimento automatico della scadenza

Il Contraente può, prima della scadenza del contratto, richiedere che la scadenza venga differita automaticamente di anno in anno senza ulteriore corresponsione di premi e con conseguente differimento della riscossione del capitale maturato.

Durante il periodo di differimento automatico, ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale in vigore nel periodo annuale precedente verrà capitalizzato al tasso di rivalutazione ottenuto sottraendo all'intero rendimento del Fondo Liguria, la percentuale variabile indicata nella tabella di cui al punto A) dell'art. 9 "Clausola di Rivalutazione".

In qualsiasi momento del periodo di differimento automatico, il Contraente può interrompere tale automatismo, richiedendo la corresponsione del capitale maturato, o di una sua parte, comprensivo delle rivalutazioni fino a quel momento acquisite. Nel caso in cui la data di interruzione non coincida con una data di ricorrenza anniversaria, il capitale verrà ulteriormente rivalutato per i mesi trascorsi dall'ultimo anniversario trascorso fino alla data di richiesta dell'interruzione.

Analogamente si procederà nel caso in cui l'interruzione del differimento automatico venga richiesta a seguito della morte del Contraente.

Art. 16 - Opzioni di conversione del capitale in rendita

Il Contraente può richiedere, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, che il capitale maturato a tale scadenza venga convertito in una rendita vitalizia immediata.

I coefficienti per la determinazione della rendita vitalizia d'opzione sono quelli che risulteranno in vigore all'epoca della conversione del capitale in rendita.

La rendita vitalizia non può essere riscattata durante il periodo di godimento.

Art. 17 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione, tranne che nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto a Liguria Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio; in tal caso le operazioni di riscatto, prestito, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari;
- dopo la morte del Contraente;



La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a Liguria Vita o fatte per testamento.

Art. 18 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la somma maturata. Tali atti diventano efficaci solo quando Liguria Vita ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso, prestito e riscatto, richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 19 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dei Contraente o degli aventi diritto.

Art. 20 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

2. REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE "FONDO LIGURIA"

Art. 1 - Gestione degli investimenti tramite la costituzione del "Fondo Liguria"

Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Liguria Vita, che viene contraddistinta con il nome "FONDO LIGURIA".

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento del fondo.

La gestione del fondo è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26/3/87 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Art. 2 - Certificazione della gestione

La gestione del "FONDO LIGURIA" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui al D.P.R. 31/3/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza del fondo al presente Regolamento.

In particolare sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite al fondo, il rendimento annuo quale descritto nel successivo art. 3 e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti da Liguria Vita sulla base delle riserve matematiche.

Art. 3 - Determinazione del rendimento annuo del "Fondo Liguria"

Il rendimento annuo del "FONDO LIGURIA" per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione del fondo speciale di competenza di quell'esercizio al valore medio del fondo speciale stesso.

Per risultato finanziario del "FONDO LIGURIA" si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza del fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel "FONDO LIGURIA" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nel fondo per i beni già di proprietà di Liguria Vita.

Per valore medio del "FONDO LIGURIA" si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività del fondo.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel fondo.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo del "FONDO LIGURIA" l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 4 - Modifiche alla legislazione fiscale

Liguria Vita si riserva di apportare all'art. 3 di cui sopra quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Beneficiario

La persona (o le persone) designata a riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Contraente

La persona, fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione e che versa i premi che alimentano la polizza.

Capitale maturato

La somma dovuta al Beneficiario in alternativa all'erogazione di una rendita vitalizia.

Caricamento (spese)

La parte del premio versato dal Contraente che è trattenuta da Liguria Vita per fare fronte ai costi gravanti sul contratto.

Consolidamento

L'acquisizione definitiva delle rivalutazioni attribuite al capitale.

Data di decorrenza

La data di entrata in vigore dell'assicurazione.

Differimento automatico

La possibilità da parte del Contraente di prolungare la durata contrattuale.

Durata contrattuale

L'intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza della polizza.

Fondo Liguria

La speciale gestione degli investimenti a cui sono collegate le prestazioni rivalutabili del contratto. Tale gestione garantisce il consolidamento annuale dei rendimenti conseguiti.

ISVAP

E' l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo, istituito con la legge n° 576 del 12/8/1982.

L'Istituto ha sede in Roma, Via del Quirinale, 21 00187 – Tel. 06/421331, fax 06/42133206 – ed è preposto, tra l'altro, ad esaminare eventuali reclami.

Opzioni

La possibilità di richiedere la liquidazione di una rendita vitalizia in luogo del capitale maturato.

Polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

L'importo corrisposto dal Contraente a Liguria Vita.

Retrocessione

La percentuale del rendimento annuo ottenuto dal Fondo Liguria riconosciuta al contratto.

Revoca/Recesso

La facoltà di ripensamento concessa al Contraente rispettivamente dopo la firma della proposta o la stipula del contratto.

Ricorrenza annuale

L'anniversario della data di decorrenza.

Riduzione

La facoltà del Contraente di interrompere il pagamento dei premi ma di mantenere in vigore la polizza per un capitale maturato ridotto.

Riscatto

La liquidazione richiesta dal Contraente del credito maturato verso Liguria Vita prima della data di scadenza della polizza.

Riserva matematica

L'importo accantonato da Liguria Vita per fare fronte ai propri obblighi contrattuali.

Rivalutazione

L'incremento annuale del capitale maturato dipendente dal rendimento del Fondo Liguria.

Tasso tecnico

E' il rendimento minimo garantito che viene già riconosciuto da Liguria Vita all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione dei premi dovuti dal Contraente a fronte del capitale maturato.